

Circ. n. 123/Fi/21 5625/Sn AI/lp

Milano, 1 luglio 2021

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **Proroga termini versamento Imposte sul Reddito**

Con il comunicato stampa 28.6.2021 n. 133, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone la proroga dal 30.6.2021 al 20.7.2021 del termine di versamento:

- del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- **per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.**

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell'impatto che l'emergenza da COVID-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari.

Versamento con la maggiorazione dello 0,4%

Anche se non precisato dal suddetto comunicato stampa, analogamente al 2020 (cfr. DPCM 27.6.2020), il nuovo DPCM dovrebbe altresì prevedere la facoltà di effettuare i citati versamenti dal 21.7.2021 al 20.8.2021, invece che entro il 30.7.2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente allo scorso anno (cfr. DPCM 27.6.2020), la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Come espressamente indicato nel comunicato stampa 28.6.2021 n. 133, la proroga riguarda anche i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Analogamente allo scorso anno (cfr. DPCM 27.6.2020), la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:

- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente

(Innocenti Andrea)

